REGOLAMENTO (CEE) N. 3281/83 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 per quanto concerne gli importi compensativi monetari applicabili alle croste e agli scarti di formaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2025/83 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 974/71 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1245/83 della Commissione, (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3214/83 (4);

considerando che, per le croste e gli scarti di formaggi, gli importi compensativi sono fissati ad un livello relativamente basso, per tener conto del loro valore ridotto; che, tuttavia, la presente definizione degli scarti può dare luogo a differenti interpretazioni; che è pertanto opportuno fissare un valore massimo al disotto del quale il prodotto deve essere considerato come formaggio di basso valore; che la differenza tra gli importi compensativi monetari per i formaggi tal quali e quelli per i prodotti in questione ha determinato correnti commerciali artificiali tra Stati membri; che, per evitare tale traffico, è opportuno non pagare più un importo compensativo monetario per i prodotti in questione ed applicare l'importo integrale in caso di riscossione;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte 5ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1245/83, il testo della nota 5 è sostituito dal seguente testo:

« (5) Non è concesso nessun importo compensativo monetario all'esportazione di formaggi il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione dell'importo compensativo monetario nello Stato membro di esportazione, è inferiore a 140 ECU/100 kg.

In occasione di uno scambio intracomunitario del suddetto formaggio di scarso valore, il documento compilato per giustificare il carattere comunitario dei prodotti reca, nella casella « designazione delle merci », una delle seguente indicazioni:

« Prodotti di formaggi di scarso valore, applicazione della nota (5) dell'allegato I del regolamento che fissa gli importi compensativi monetari »

« Osteprodukter af ringe værdi, anvendelse af fodnote (5) i bilag I til forordningen om fastsættelse af monetære udligningsbeløb »

« Käseerzeugnisse mit geringem Wert, Anwendung Fußnote (5) zum Anhang I der Verordnung zur Festsetzung der Währungsausgleichsbeträge »

« Προϊόντα τυριών χαμηλής αξίας, εφαρμογή σημείωσης (5) του παραρτήματος I του κανονισμού που καθορίζει τα νομισματικά εξισωτικά ποσά »

« Cheese of low value in accordance with note (5) in Annex I to the Regulation fixing monetary compensatory amounts »

« Fromages de faible valeur, application note (5) de l'annexe I du règlement fixant les montants compensatoires monétaires »

« Kaasprodukten van geringe waarde, toepassing van voetnoot (5) van bijlage I bij de verordening tot vaststelling van de monetaire compenserende bedragen ».

Nello Stato membro d'importazione, se il documento compilato per giustificare il carattere comunitario del prodotto in questione reca una delle indicazioni di cui sopra, non è concesso nessun importo compensativo monetario.

All'atto di un'importazione da un paese terzo, se il prezzo franco frontiera, corretto del prelievo e dell'importo compensativo monetario per il formaggio avente valore normale, è inferiore a 140 ECU/100 kg, non è concesso nessun importo compensativo monetario ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1984.

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 11.
(3) GU n. L 135 del 23. 5. 1983, pag. 3.
(4) GU n. L 318 del 16. 11. 1983, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione